

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Art. 1 Denominazione

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

"Ricehouse S.r.l. società benefit", in forma abbreviata

"Ricehouse S.r.l. SB"

Art. 2 Oggetto sociale

Lo scopo ultimo della società è contribuire allo sviluppo di un'economia circolare, facendosi promotrice e tracciando la strada per la diffusione dei concetti di responsabilità ambientale e innovazione tecnologica, favorendo il ricorso ai prodotti secondari dell'agricoltura e la gestione virtuosa delle risorse, per accelerare la transizione verso paradigmi quanto più possibile sostenibili e in grado di creare valore per tutti gli attori coinvolti lungo la filiera produttiva. La società, in qualità di società benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384 (di qui in avanti Legge di stabilità 2016) intende perseguire nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

In particolare, la società persegue obiettivi specifici di beneficio comune nelle seguenti aree:

- gestione delle materie derivanti dalla lavorazione del riso, organizzata a livello territoriale, per far diventare una attività che sia in grado di sostenere il processo di filiera, aumentare l'offerta occupazionale e di alimentare le esigenze di mercato;

- senza ulteriore consumo di suolo, recupero in maniera sostenibile fabbricati rurali di servizio dispersi nelle campagne e da anni dismessi per impiegarli come luoghi funzionali, destinati allo stoccaggio e alla logistica riabilitando così il patrimonio non più utilizzato;

- tutela del sistema ambientale e degli attori coinvolti, favorendo la tracciabilità della filiera, cioè la possibilità di sapere con esattezza quali quantità vengono prodotte, raccolte, e trasferite, a quali destinatari e, in comparazione con altri prodotti più tradizionali, con quali impatti;

- produzione di una risposta virtuosa al problema ambientale direttamente collegato alle pratiche di combustione dei residui nei campi e al conseguente aumento dell'inquinamento dell'aria in termini di polveri sottili e CO₂;

- incentivazione delle condizioni di sostenibilità delle produzioni agro-alimentari tradizionali disincentivando la sostituzione della risicoltura con pratiche poco sostenibili

come la conversione delle risaie in colture e pratiche legate ad altri cereali;

- la valorizzazione del legame che si è costruito nel tempo tra materia e territorio introducendo una leva determinante nelle strategie di marketing territoriale capace di dare evidenza alla dimensione distrettuale di questa nuova e diversa economia;

- la resa a disposizione di materiali da costruzione a bassissimo impatto ambientale (energia grigia) che possano rappresentare un contenuto strategico nella definizione di una architettura ed una edilizia a energia (quasi) zero e l'incentivazione dell'utilizzo delle fibre naturali come reale alternativa ai prodotti petrolchimici;

- mantenimento sul territorio persone, risorse, conoscenze, know-how, mobilitandoli come fattori decisivi in una operazione di rilancio socio-economico mantenendo vivi ed attivi questi contesti.

Nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di cui sopra, la società sviluppa, produce e commercializza prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente svolge attività di:

- sviluppo di tecniche di costruzione e procedure di assemblaggio tramite l'impiego di materiali biocompositi, con particolare attenzione al risparmio energetico, ecocompatibilità, comfort abitativo, salubrità degli

ambienti finalizzati all'utilizzo e alle applicazioni nel settore edile;

- sviluppo e produzione di materiali biocompositi, con particolare attenzione all'utilizzo dei prodotti secondari della produzione agroalimentare con caratteristiche di elevata efficienza energetica ed acustica, comfort abitativo, salubrità degli ambienti, eco-compatibilità e derivanti da filiera corta;

- studio di fattibilità, realizzazione, costruzione, manutenzione, e commercializzazione di immobili, manufatti, materiali per l'edilizia, arredamento interno ed esterno ed altri articoli accessori di ogni genere e tipo, con particolare riferimento al settore della bioedilizia ed dell'edilizia naturale;

- commercio di materiali sottoprodotti derivanti dalla filiera agricola da veicolare nel campo dell'edilizia, servizi di consulenza in genere sull'edilizia naturale;

- restauro, ristrutturazione, recupero, riqualificazione di immobili;

- prestazione di servizi di ogni genere e tipo, compresa la consulenza, esclusa l'intermediazione immobiliare, inerenti alle materie ed alle attività indicate nei punti precedenti.

La società potrà conseguentemente porre in essere qualsiasi attività affine o connessa anche assumendo interessenze e partecipazioni in altre imprese, società consorzi ed enti in

genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale:

- le attività ricomprese dalle leggi vigenti nelle nozioni di attività bancaria e di intermediazione finanziaria, per lo svolgimento delle quali sono richiesti particolari requisiti ed autorizzazioni;
- l'attività professionale riservata;
- l'attività di società fiduciaria.

Lo svolgimento di attività soggette a speciale autorizzazione e/o iscrizione è subordinato all'ottenimento delle stesse.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre:

- ottenere, registrare brevetti per marchi di impresa, stipulare contratti di licenza, acquistare, detenere, usare, vendere e in generale disporre, profittare di marchi, nomi commerciali, diritti di autore, brevetti, invenzioni, miglioramenti o procedimenti usati in relazione a brevetti di qualsiasi paese;
- svolgere servizi ed effettuare operazioni commerciali, industriali, mobiliari (con esclusione delle attività previste dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1) e immobiliari;
- assumere, in via non prevalente, sia direttamente che

indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese;

- svolgere, anche se non in via prelevante, attività finanziarie e prestare garanzie di qualsiasi natura a fronte di debiti e obbligazioni sociali o di terzi, anche a favore di banche o istituti di credito.

Le attività finanziarie e di raccolta del risparmio non possono essere effettuate nei confronti del pubblico ed in via prevalente, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3 Durata della società

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2070.

Art. 4 Sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede in Milano (MI) e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si

fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 5 Capitale sociale e suo aumento

Il capitale sociale é di Euro 11.883,03 (undicimilaottocentoottantatrevirgolazerotre).

L'assemblea del giorno 15 dicembre 2020 ha aumentato a pagamento in denaro il capitale sociale, in via scindibile, per un importo di Euro 1.098,27 (millenovantotto virgola ventisette), da offrire in opzione ai soci, in proporzione alle partecipazioni dai medesimi possedute e con la possibilità di offrire l'eventuale inoptato ai soci stessi e quindi successivamente a terzi, da liberarsi in denaro o mediante compensazione.

Il termine per l'esercizio del diritto di opzione è fissato al 27 gennaio 2021.

Il sopra citato aumento dovrà essere sottoscritto entro il 31 gennaio 2021 e con la previsione che, nel caso l'aumento del capitale non venisse interamente sottoscritto entro il suddetto termine, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettivamente raccolte fino a tale termine.

E' previsto un sovrapprezzo complessivo di Euro 278.901,73 (duecentosettantottomilanovecentouno virgola settantatre) da versarsi o comunque liberarsi integralmente, anche a mezzo compensazione, all'atto della sottoscrizione dell'aumento stesso, da determinarsi in relazione ad ogni singola

sottoscrizione ad opera dell'Organo Amministrativo.

Possono essere conferiti, in sede di aumento del capitale sociale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Non è necessaria la decisione dei soci in caso di acquisti da parte della società che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 2465 del Codice Civile.

L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter del Codice Civile.

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono consistere, oltre che nelle ordinarie categorie di quote previste dall'art. 2468, commi 1 e 2 del codice civile, anche nelle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012. Ove ricorra tale eventualità, tali categorie di quote possono, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1, del codice civile, costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del medesimo decreto-legge 179/2012.

E' altresì, consentita, ai sensi dell'art. 2468, comma 3,

del codice civile l'attribuzione a singoli soci di diritti particolari relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili. Detti diritti particolari possono essere modificati, fermo il disposto dell'art. 2473 del medesimo codice, solo con il consenso dei soci che rappresentano almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

Art. 6 Finanziamenti dei soci alla società

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale, in conto aumento di capitale, o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Tutti i versamenti e finanziamenti fatti a favore della società, salvo diversa delibera, non saranno fruttiferi di interessi.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221), la società può emettere a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi anche di opere e servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni ai sensi

degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

Ogni emissione di strumenti finanziari sarà disciplinata da apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci con metodo assembleare con le maggioranze previste dal vigente statuto sociale in tema di quorum deliberativi.

Art. 7 Trasferimento delle quote di partecipazione

- Prelazione

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi in tal caso ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed agli amministratori mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal Registro delle Imprese o mediante PEC; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

* ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della

prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione o con PEC spedita non oltre 30 giorni dalla medesima predetta data o con qualsiasi altro mezzo che ne consenta l'evidenza della data certa;

* nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

* nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i

contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione nonchè gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, da un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili nella cui Circoscrizione ha sede la società;

* in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da questo articolo non sono applicabili quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiduciari originari, previa esibizione del mandato fiduciario.

- Gradimento

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse è richiesto il gradimento dell'Organo Amministrativo.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario. Nell'ipotesi di Consiglio di Amministrazione questo decide all'unanimità.

L'Organo Amministrativo dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese al socio la decisione sulla concessione o meno del gradimento.

Art. 8 Morte del socio

Le partecipazioni sociali sono trasmissibili per causa di morte. Nelle ipotesi di successione a titolo particolare o universale di successori non in linea retta o non legati al de cuius da un rapporto di coniugio, ciascun socio può acquistare le partecipazioni sulla base del valore determinato in conformità a quanto disposto dal successivo art. 10, con dichiarazione resa con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre novanta giorni (risultante

dal timbro postale) dall'apertura della successione del socio defunto o mediante PEC spedita non oltre 90 giorni dalla medesima predetta data.

Qualora più soci esercitino questo diritto, la partecipazione del defunto si accresce tra loro in proporzione alle partecipazioni possedute.

Art. 9 Recesso del socio

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 Codice civile.

Il recesso può essere esercitato, dai soci sottoscrittori, soltanto trascorsi due anni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale deliberato con atto in data 17 luglio 2020.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

In detta raccomandata devono essere elencati:

- 1) le generalità del socio recedente;
- 2) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;

3) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato (con esclusione della possibilità di un recesso parziale).

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Per le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso si applica l'art. 2473 Codice Civile.

La valutazione della quota per la quale il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2473 Codice civile e in riferimento all'art. 10) delle norme di funzionamento.

Art. 10 Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dall'articolo 9, saranno rimborsate al socio le somme conferite a titolo di capitale sociale, di finanziamento soci e sovrapprezzo aumentate dell'1% di interesse non composto anno.

Art. 11 Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette, sempre dispari, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Fino al 31 dicembre 2020 il

Consiglio di Amministrazione potrà essere composto anche da due membri.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Ai soci signori Colombo Alessio e Monterisi Tiziana spetta il diritto particolare, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 2468 c.c., di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione anche autonominandosi. In caso di numero dispari un membro dovrà essere nominato di comune accordo.

Ai soci di minoranza che rappresentano almeno il 15% (quindici per cento) del capitale sociale, a maggioranza del capitale sociale da loro rappresentato, spetta il diritto particolare, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 2468 c.c., di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione.

I diritti particolari dei soci signori Tiziana Monterisi e Alessio Colombo sono collegati alla persona dei predetti soci e quindi nell'ipotesi di alienazione della partecipazione o di costituzione sulla medesima di diritti reali limitati i predetti diritti si estingueranno nel primo caso o permarranno in capo ai predetti soci signori Tiziana Monterisi e Alessio Colombo nel secondo caso.

Nell'ipotesi di alienazione parziale della partecipazione i diritti rimarranno in capo al cedente.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli

soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso dei soci rappresentanti la maggioranza del 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

Art. 11-bis Disposizioni in materia di Società benefit

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 - Oggetto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

Art. 12 Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Nel caso di nomina a tempo indeterminato agli amministratori non spetta nessun indennizzo né alcun risarcimento del danno nemmeno nel caso di revoca in assenza di giusta causa.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 c.c..

Art. 13 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i soci.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno otto giorni prima a ciascun membro del Consiglio e all'Organo di Controllo, se nominato, o, in caso

di urgenza, con messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per le validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le decisioni dell'Organo Amministrativo possono essere adottate mediante **consultazione scritta**, ovvero sulla base del **consenso espresso per iscritto**.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a

tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dell'Organo Amministrativo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 14 - Poteri dell'Organo Amministrativo

All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo amministrativo, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dalla Legge di stabilità 2016 in materia società benefit.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione lo stesso può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale, nei limiti previsti dall'art. 2381 del c.c., in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società.

Possono essere nominati istitori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 15 Rappresentanza

L'Amministratore Unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al Presidente ed agli amministratori delegati, se nominati nei limiti della delega.

La rappresentanza della società spetta anche agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 16 Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti d'esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il correlativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 17 Organo di controllo

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477 primo comma del Codice Civile, un organo di controllo o un

revisore.

L'organo di controllo potrà essere costituito, in occasione della nomina effettuata dai soci, da un solo membro ovvero di tre membri effettivi costituenti un collegio, oltre due membri supplenti, con scelta del Presidente da parte dell'assemblea e composto e funzionante in base alla disciplina fissata per le società per azioni.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del Codice Civile la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Art. 18 Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o

sulla base del consenso espresso per iscritto dei soci.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dell'Organo di Controllo o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e delle norme di funzionamento della società;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 c.c..

Decisioni in forma assembleare

Nei casi previsti dalla legge oppure quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni sono assunte dai soci mediante delibera assembleare.

Decisioni in forma non assembleare

Tutte le decisioni che per legge o in forza delle presenti norme di funzionamento non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante **consultazione scritta** ovvero sulla base del **consenso espresso per iscritto**.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte dei soci. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza richiesta per l'adozione della stessa.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere

trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c..

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese.

Art. 19 Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 18 ai punti 4), 5), 6) e 7) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non

risultati legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 20 Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente. Nei casi di legge oppure quando ritenuto opportuno dall'Organo Amministrativo, il verbale è redatto da Notaio.

L'assemblea può tenersi, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

- * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 21 Diritto di intervento e Deleghe

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data in cui è presa la deliberazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare in assemblea da chiunque con delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Art. 22 Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o delle presenti norme di funzionamento che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 23 Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora sussistano i presupposti e le condizioni previste dalla legge il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro il maggior termine di centoottanta giorni.

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 25 - Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme di

funzionamento si fa riferimento alle norme previste dal c.c.
per le società a responsabilità limitata e dalle leggi
speciali in materia, qualora nulla le stesse prevedano, a
quelle dettate per le società per azioni, nonché alle
previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati.